



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

Rep. N°

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia
6.3.02
Il Messo comunale
Verbale n. 3

Seduta del 28 febbraio 2002

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria - Modifica

L'Anno duemiladue addì ventotto del mese di febbraio, alle ore 20.00, in Vaglia, nella civica sede, si è riunito, in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, con l'intervento e la presenza di:

CRESCIOLO RENZO - Sindaco - nonché dei Consiglieri sigg.:

1) PIERI Fabio	Presente	9) BONCIANI Massimo	Presente
2) CAMPANI Silvio	Presente	10) GIANNERINI Emiliano	Presente
3) FREDDUCCI Marcello	Presente	11) SELVETTI Marco	Presente
4) CONTI Massimiliano	Assente	12) SANTELLUCCI Filippo	Presente
5) BINI Fabrizio	Presente	13) CHEMERI Stefano	Presente
6) GINI Paolo	Presente	14) CHINI Roberto	Presente
7) BALDI Barbara	Presente	15) LAZZERI Gherardo	Presente
8) BARONCINI Sergio	Presente	16) NENCINI Marco	Assente

Presiede il sig. Renzo Crescioli - Sindaco - ed assiste il Segretario del Comune, dr.ssa Patrizia Landi, incaricato della redazione del processo verbale.

Sono presenti gli Assessori Esteri:

BARTOLACCI Giuliano SI
BUCCIARELLI Franco SI
GOLINI Donatella SI
TRONCONI Ebe SI

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, chiamando a fungere da scrutatori dell'esito di ogni singola votazione i Consiglieri: **Fredducci, Baroncini e Chemeri.**

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto, in originale, come segue:

IL SINDACO
F.to Renzo Crescioli
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Patrizia Landi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Vaglia, li 28 MAR. 2002
F.to Patrizia Landi
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
L'ADDETTO DI SEGRETARIA

28 MAR. 2002

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
Vaglia, li 28 MAR. 2002
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

Delibera n. 3/CC del 28.2.2002

"Regolamento di Polizia Mortuaria - Modifica"

Su proposta ed illustrazione dell'Assessore alla Sicurezza Sociale Ebe Tronconi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria risulti approvato con deliberazione consiliare n. 117 del 28.8.1981;

Ricordato:

- come, successivamente, la materia sia stata regolamentata dal DPR 10.9.1990 n. 285,
- come, pertanto, nel mentre le disposizioni generali di tipo igienico-sanitario attuate risultino quelle derivante dalla normativa nazionale vigente, la normativa locale disciplinata del Regolamento comunale che risale al 1981, ad esempio in tema di durata delle concessioni, di aventi diritto ecc.
- come risulta tale Regolamento assolutamente non più aderente alla realtà ed alle esigenze che emergono dalle situazioni locali e più volte gli uffici hanno richiesto l'adeguamento dello strumento normativo locale;
- come, in ultimo, alcune disposizioni legislative - ultima la modifica all'art. 12, comma 4, del D.L. 359/87, così come convertito in L. 440/87 che, nell'interpretare la norma, stabilisce in effetti l'onerosità di alcune operazioni che ad oggi non risultavano essere a pagamento - che richiedono un deciso intervento sul vigente Regolamento comunale;
- preso atto, pertanto, delle varie problematiche sollevate dagli uffici e ritenuto dovervi dare risposta nella proposta di Regolamento redatta;

Atteso come tale proposta concerna - nell'ambito delle disposizioni legislative tuttora vigenti - la gestione del servizio a livello locale, dando atto che si richiamano integralmente le disposizioni di cui al DPR 20.9.1990 n. 285 in materia di igiene pubblica

Preso atto della proposta di Regolamento allegata redatta relativamente alla normativa concessoria e quindi amministrativa, e ritenuta meritevole di approvazione

Preso atto del parere espresso in merito dalla competente Commissione consiliare, in atti;


Visto l'allegato parere favorevole reso in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del DPR 267/2000

Udita l'illustrazione dell'assessore, nonché la richiesta di Lazzari relativa alle modalità di determinazione della legge ed il Sindaco, il quale replica che la legge impone di determinare una tariffa, senza specificarne l'importo, per cui l'Amministrazione ha adottato una cifra del tutto simbolica, non condividendo lo spirito della norma;

Con votazione unanime resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato stralcio di Regolamento comunale di Polizia Mortuaria che - nell'ambito della normativa di cui al DPR 10.9.1990 n. 285 cui integralmente si fa riferimento per la normativa generale - disciplina il servizio a livello locale, composto da n. 7 articoli, ferme restando le altre disposizioni regolamentari vigenti laddove non contrastino con il Regolamento oggetto di approvazione.



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

++CONCESSIONI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le concessioni dei manufatti cimiteriali (loculi, ossari) nonché delle sepolture in terra previste nei cimiteri comunali.

Non sono previste concessioni di aree per sepolture private

Art. 2 – Sepolture

1) Nei cimiteri comunali sono sepolti, così come previsto dall'art. 50 del DPR n. 285/90:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
- i resti mortali delle persone sopra indicate

2) Inoltre, nei limiti della disponibilità, possono essere accolti:

- coloro i quali abbiano ascendenti o discendenti di primo grado ovvero il coniuge, seppelliti in detti cimiteri
- coloro che abbiano familiari (sempre in riferimento al grado di parentela suddetto) residenti nel comune di Vaglia,
- tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, fra i figli, anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati, fra i coniugi anche i conviventi di fatto.

3) Limitatamente al cimitero comunale di San Iacopo possono essere accolti anche cittadini non residenti nel Comune di Vaglia, qualora risultino peraltro appartenenti alla Parrocchia di San Iacopo, appartenenza certificata dal Parroco competente.

4) Per le categorie di cui al comma 2, in presenza di limitate disponibilità nel cimitero prescelto, accertata dall'ufficio tecnico o dall'ufficio contratti, è data facoltà a detti uffici di indicare altra soluzione logistica alla richiesta di seppellimento.

5) Le concessioni di loculi possono essere fatte a persone viventi solo se queste abbiano compiuto i 70 anni di età. Solo per il coniuge superstite e per l'ascendente di primo grado tale limite è ridotto ad anni 50

ART. 3

Le sepolture sono onerose.



Il costo della concessione di loculi ed ossari è stabilito dalla Giunta Comunale, come pure – giusto quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con L. 28.2.2001 n. 26 – i costi per le inumazioni, per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, che risultano gratuite solo in caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

La giunta comunale provvederà altresì a determinare il costo degli interventi in muratura eventualmente richiesti dalla famiglia, da corrispondersi unitamente al costo della concessione o comunque al momento della tumulazione.

ART. 4 – Caratteristiche delle concessioni

I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.

Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione, ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario o dei suoi discendenti, di norma entro l'ultimo anno del periodo di concessione.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la concessione dei loculi è stabilita per la durata di 45 anni, mentre per gli ossari la durata della concessione è stabilita in 60 anni.

Il diritto di sepoltura nei loculi ed ossari è circoscritto alla sola persona per la quale il manufatto è stato concesso ed è subordinato al pagamento del relativo costo. Il pagamento deve essere effettuato all'atto della concessione.

E' tuttavia consentita la introduzione nel loculo, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di igiene pubblica e solo nel momento della tumulazione della salma della persona per la quale il manufatto è stato concesso, di altri resti mortali opportunamente racchiusi nelle apposite cassette, come pure è consentita l'introduzione negli ossari, compatibilmente con lo spazio a disposizione, di ulteriori resti mortali.

ART. 5 – Retrocessione manufatti cimiteriali

Quando la salme o i resti mortali tumulati vengono, a richiesta della famiglia ed osservate le disposizioni del caso, estratte dai manufatti prima della scadenza della concessione, i manufatti medesimi ritornano nella completa disponibilità del Comune, senza diritto alcuno da parte degli interessati a qualunque rimborso o indennizzo. Tutti gli oneri per l'esecuzione della suddetta estumulazione straordinaria sono a cura e spese del concessionario richiedente.



Tale disposizione è altresì valida, per i loculi, anche nel caso di estumulazione e nuova deposizione nel loculo dei relativi resti mortali unitamente ad altra salma. In tal caso, si darà corso ad una nuova concessione per il nuovo avente diritto.

I loculi e gli ossari che, già dati in concessione e già utilizzati, siano ritornati nella disponibilità del Comune, possono costituire oggetto di nuova concessione con applicazione delle tariffe vigenti ridotte del 30%.

Qualora il concessionario intenda restituire il loculo o l'ossario avuto in concessione – purché non utilizzato – il Comune è tenuto a corrispondere un indennizzo pari al costo derivato dal contratto di concessione **diminuito del 20%**.

ART. 6 – SCADENZA CONCESSIONI

Alla scadenza delle concessioni d'uso sarà provveduto, di norma e previa comunicazione ai familiari, all'estumulazione della salma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del DPR n. 285/90 e quindi gli eredi aventi diritto potranno chiedere la concessione di un ossario per tumularvi i resti mortali.

Laddove il concessionario o i suoi eredi intendano richiedere il rinnovo della concessione, questo sarà possibile per un termine non superiore a 45 anni, dietro il pagamento del costo relativo

Nel caso in cui non fosse possibile rintracciare il concessionario o i suoi eredi, in caso di estrema necessità di posti, oppure qualora gli eredi non intendessero procedere altrimenti, il Comune potrà, una volta debitamente pubblicizzata la ricerca all'Albo Pretorio e in altri luoghi ritenuti opportuni o conosciuta la volontà degli eredi stessi, disporre l'estumulazione della salma, la sua eventuale inumazione per un periodo minimo di cinque anni e, comunque, la sua definitiva sistemazione nell'ossario comune.

Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 1962, su richiesta del concessionario o degli eredi, potrà essere proceduto alla estumulazione delle salme e alla loro ridposizione nello stesso loculo in cassetta. Il loculo potrà così accogliere nuovamente un avente diritto, discendente del concessionario o della persona i cui resti vi sono tumulati.

Non si darà luogo alla stipula di nuovo contratto unicamente nel caso in cui i resti dell'originario concessionario siano contenuti nello stesso loculo.

In caso di tumulazioni per le quali non sia possibile reperire il relativo contratto, comunque intestate anteriormente al 1962, le relative concessioni si intendono effettuate per 99 anni decorrenti dalla data della tumulazione, allo scadere delle quali sarà provveduto alla estumulazione della salma e al suo avvio all'ossario comune.

In caso di richiesta di estumulazione da parte di familiari, qualora questi non fossero in grado di mostrare il contratto relativo alla concessione, i manufatti medesimi ritornano nella completa disponibilità del Comune, senza diritto alcuno da parte degli

interessati a qualunque rimborso o indennizzo.

In caso di richiesta di utilizzo del loculo, questo sarà assegnato ad avente diritto previa stipula di nuovo contratto di cessione d'uso secondo le formule al momento vigenti e dietro



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

corresponsione dell'importo della concessione secondo quanto previsto all'art. 5, 3° comma (detrazione del 30%)

La concessione decadrà comunque in caso di inadempimento di ogni obbligo previsto nell'atto della medesima.

ART. 7 - PROCEDURE PER SEPPELLIMENTI E TUMULAZIONI

Le sepolture sono effettuate a cura dell'Ufficio Tecnico comunale in tutti i giorni della settimana.

orario INVERNALE dalle 8,30 alle 15,00
ESTIVO dalle 8,30 alle 17,00



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

Allegato alla deliberazione n.

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria - Modifica

SETTORE SEGRETERIA

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della stessa ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

Vaglia, 28 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Patrizia Landi)

SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

Vaglia, 28 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Simionetta Vannucci)